Prot. n. 1749 **9 APRILE 2018**

PEC

ATI: L'IGIENE URBANA S.r.l.
via Leonardo da Vinci, 14
Scafati (SA)
PEC: ligieneurbana@legalmail.it

CE.MI. S.r.l.
via G. Leopardi, 34
Pagani (SA)
PEC: cemi.srl@pec.it

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale in località Iorio".
Provvedimento di esclusione dell'ATI: L'Igiene Urbana S.r.l – CE.MI. S.r.l.

Con riferimento alla gara d'appalto indicata in oggetto, il sottoscritto arch. Domenico Conti, nella qualità di Responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione,

Premesso che:

In data 04/12/2017 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, stabilendo il termine dell'11/01/2018 per la presentazione delle offerte. Il bando di gara prevede la categoria prevalente OG12 e, pertanto, il possesso del partecipante alla procedura dell'attestato SOA in corso di validità per tale categoria – classifica III.

Nei giorni 16/01/2018 e 30/01/2018 il sottoscritto RUP ha svolto, con sedute aperte, la fase di ammissione delle imprese partecipanti alla fase dell'apertura delle offerte tecniche ed economiche. Con determinazione n. 28/UTC del 30/01/2018 è stata nominata la Commissione di gara. Con sedute riservate in data 06/02/2018, 13/02/2018, 20/02/2018 e 02/03/2018, la Commissione ha esaminato le offerte tecniche delle imprese ammesse alla gara, attribuendo i punteggi così come stabilito nel bando e nel disciplinare di gara. In data 20/03/2018 si è svolta la seduta aperta per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica e l'individuazione del concorrente primo in graduatoria. In esito al procedimento brevemente descritto il concorrente "ATI: L'Igiene Urbana S.r.l. (mandataria) – CE.MI. S.r.l. (mandante)" è stato individuato dalla Commissione di gara primo in graduatoria con il punteggio di 85,229/100.

Al fine di dimostrare il possesso del requisito richiesto dal punto 3 del bando di gara (possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG12 "*Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale*" – classifica III) l'impresa mandataria (L'Igiene Urbana S.r.l.) ha dichiarato: "***Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010. (si allega in copia conforme all'originale del contratto di attestazione n. 12467)***". Il contratto (Modello di

adesione DPR 207/2010) allegato, sottoscritto da ITALSOA S.p.A., è datato 09/01/2018. Alla documentazione prodotta in sede di gara non è allegata l'attestazione SOA.

Rilevato che l'art. 77 del DPR n. 207/2010, tuttora in vigore, prevede: "*In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto*". L'AVCP, con parere n. 16 del 30/01/2014 richiamando la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 27 del 18/07/2012, ha chiarito che l'impresa che ha richiesto nei termini la verifica triennale può partecipare alle gare indette dopo il triennio o il quinquennio, anche se non ha ancora conseguito il nuovo attestato o la verifica triennale, sempre che l'esito positivo di tali domande intervenga dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del contratto di appalto, cioè durante la fase della verifica del possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ammissione alla gara. L'Adunanza Plenaria con la richiamata sentenza precisa: "*in ultima analisi l'esame combinato dei commi 1 e 7 dell'art. 77 avvalora la conclusione che distingue il regime applicabile in base alla tempestività, o meno, della richiesta di verifica triennale. Nel caso in cui la richiesta venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene meno la possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con la conseguenza che ai sensi del comma 7, la verifica positiva opererà ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1, scatterà il divieto di partecipazione.*"

Sulla base di tali considerazioni e alla luce della dichiarazione di validità dell'attestazione SOA del concorrente "L'Igiene Urbana S.r.l.", considerato che il contratto con ITALSOA S.p.A. è stato sottoscritto in data 09/01/2018, pochi giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, il sottoscritto ha ammesso il concorrente "ATI: L'Igiene Urbana S.r.l. (mandataria) – CE.MI. S.r.l. (mandante)" alla fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche. Come già riferito il concorrente è risultato primo in graduatoria e l'offerta non è risultata anomala, pertanto la Commissione di gara ha proposto alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione in favore dello stesso concorrente.

In sede di verifica dei requisiti è subito emerso che l'attestazione SOA del concorrente L'Igiene Urbana S.r.l. è scaduta il 06/10/2015. Il contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione è stato sottoscritto in data 09/01/2018, ampiamente dopo il termine di novanta giorni entro la scadenza della validità della SOA pertanto, come sopra chiarito, la verifica positiva opererà ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1 (art. 77 DPR 207/2010), è scattato il divieto di partecipazione.

In data 21/03/2018, prot. 1450, il sottoscritto ha comunicato a mezzo PEC all'ATI L'IGIENE URBANA S.r.l. – CE.MI. S.r.l., l'avvio del procedimento per l'esclusione della stessa ATI dalla procedura per l'affidamento dei lavori di "bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale in località Iorio", in quanto priva dei requisiti di partecipazione, per quanto sopra richiamato. Con la stessa comunicazione si è assegnato il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. In data 30 marzo 2018 la società "L'Igiene Urbana" ha chiesto una proroga di sette giorni del termine indicato per fornire controdeduzioni. In data 30/03/2018 è stata concessa la proroga di sette giorni richiesta dalla società L'Igiene Urbana.

Considerato che nei termini prescritti L'Igiene Urbana ha trasmesso al Comune di Ceraso, in data 06/04/2018, acquisita la protocollo in data 09/04/2018, n. 1742, una pec ad oggetto "Vs nota del 21.03.2018 – prot. n. 1450 – Avvio del procedimento – Ns controdeduzioni", con la quale si comunica che la partecipazione alla gara è frutto di "*uno spiacevolissimo equivoco*" e che, pertanto, la dichiarazione prodotta in sede di gara non è da intendersi quale *falsa dichiarazione*.

Ritenuto che le motivazioni citate nella comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di gara e sopra richiamate, siano tali da dover comportare l'esclusione del concorrente "ATI L'IGIENE URBANA S.r.l. – CE.MI. S.r.l." dalla procedura per l'affidamento dei lavori di "bonifica e messa in

sicurezza permanente dell'ex discarica comunale in località Iorio", in quanto lo stesso concorrente è privo dei requisiti per partecipare alla procedura di che trattasi, in particolare il concorrente non è in possesso dall'attestazione SOA per la categoria prevalente OG12 "*Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale*" – classifica III.

Tutto ciò premesso

DISPONE

L'esclusione del concorrente "ATI L'IGIENE URBANA S.r.l. – CE.MI. S.r.l." dalla procedura per l'affidamento dei lavori di "bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale in località Iorio", in quanto lo stesso è risultato privo del requisito di partecipazione previsto al punto 3 del bando di gara e del disciplinare, ovvero dell'attestazione SOA per la categoria prevalente OG12 "*Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale*" – classifica III.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla sua notifica.

Comune di Ceraso (Sa) - Ufficio Tecnico -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. DOMENICO CONTI